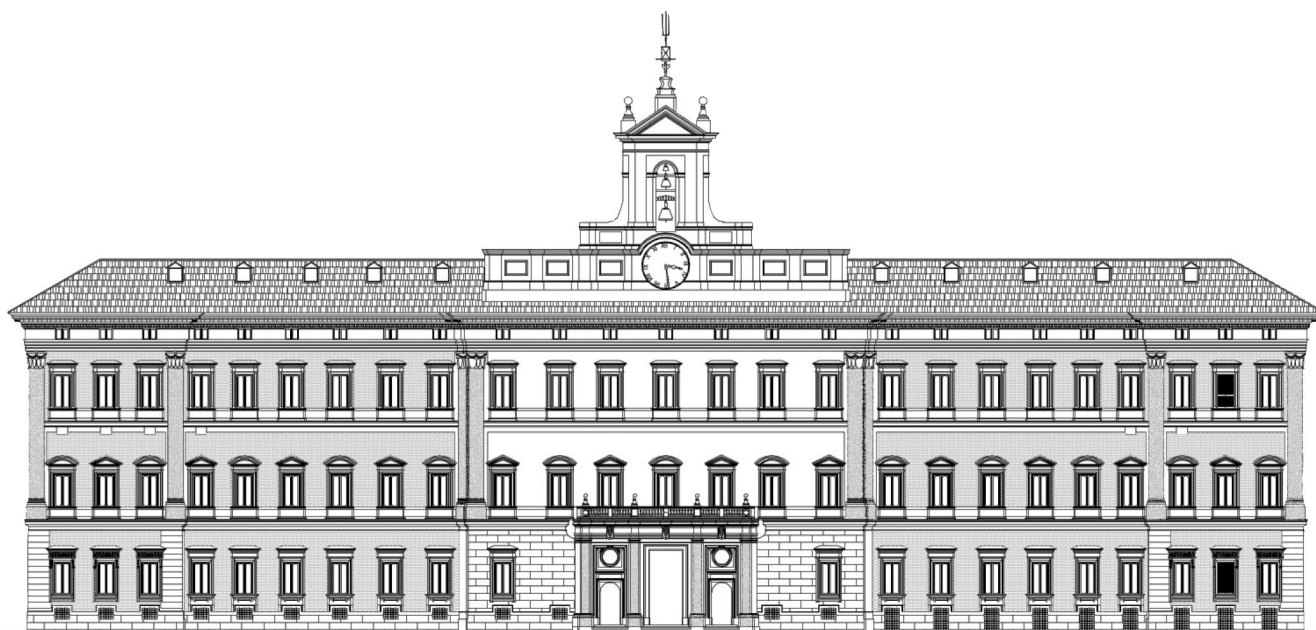




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1621 e abb.-A

Disposizioni in materia di funzioni di controllo e
consultive della Corte dei conti e di responsabilità
per danno erariale

N. 72 – 8 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1621 e abb.-A

Disposizioni in materia di funzioni di controllo e
consultive della Corte dei conti e di responsabilità
per danno erariale

N. 72 – 8 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1.....	- 3 -
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 20 DEL 1994	- 3 -
ARTICOLO 2	- 10 -
ATTIVITÀ CONSULTIVA DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA.....	- 10 -
ARTICOLO 3	- 11 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE E RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI .-	- 11 -
ARTICOLO 4	- 17 -
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER I RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI AL PNRR-PNC .-	- 17 -
ARTICOLO 5	- 18 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	- 18 -
ARTICOLO 6	- 19 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1621 e abb.-A
Titolo:	Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per le Commissioni di merito:	Kelany (FDI), per la I Commissione; Pittalis (FI) per la II Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, recante modifiche alla legge n. 20 del 1994 e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, è stata esaminata, in sede referente, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) che l'hanno assunta come testo base nella seduta del 9 ottobre 2024. Il testo, ora all'esame dell'Assemblea, è stato modificato durante l'esame degli emendamenti e sul testo risultante dalle modifiche introdotte le Commissioni riunite I e II hanno conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea nella seduta del 4 aprile 2024.

Né il testo originario del provvedimento né gli emendamenti approvati nel corso dell'esame, in sede referente, erano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1

Modifiche alla legge n. 20 del 1994

Le norme introducono modifiche agli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994, recanti, rispettivamente, azione di responsabilità e norme in materia di controllo della Corte dei conti.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di azione di responsabilità, vengono disposti i seguenti interventi:

- al comma 1, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave:
 - viene introdotta la definizione di colpa grave [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1.1];

In particolare, viene stabilito che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

- viene ampliato l'ambito di esclusione della responsabilità per colpa grave [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1.2];

Infatti, mentre nell'assetto vigente, tale esclusione è riferita al caso in cui il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità dalla Corte dei conti, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo, la modifica introdotta prevede che l'esclusione operi anche nel caso in cui il fatto dannoso tragga origine dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo;

- al comma 1.1, che definisce la responsabilità contabile in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, viene limitata tale responsabilità al solo dolo, escludendo la colpa grave [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2];

Infatti, mentre nell'assetto vigente tale responsabilità, nelle ipotesi dianzi richiamate è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti, con le modifiche introdotte essa è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

- al comma 1-*bis*, che stabilisce che nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, debba tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità, si prevede che nella quantificazione

del danno debba tenersi conto anche dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione dello stesso [articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3];

- al comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che al secondo periodo esclude l'estensione della responsabilità per gli atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato, autorizzato o consentito l'esecuzione dei medesimi atti, si stabilisce, attraverso l'interpretazione autentica di tale disposizione, che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso [articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4];
- viene introdotto il comma 1-*octies*, che fissa un limite quantitativo ai danni risarcibili, stabilendo che la Corte dei conti, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato [articolo 1, comma 1, lettera a), n. 5, *cpv.* 1-*octies*];

Tale importo, comunque, non può essere superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio;

- viene introdotto il comma 1-*novies* che prevede che nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. Inoltre, si stabilisce che l'amministrazione, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca [articolo 1, comma 1, lettera a), n. 5, *cpv.* 1-*novies*];
- viene introdotto il comma 1-*decies* che prevede che l'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima [articolo 1, comma 1, lettera a), n. 5, *cpv.* 1-*decies*];
- al comma 2, che prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, viene stabilito che la

decorrenza dal momento in cui si sia verificato il fatto, avviene indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno; inoltre, in merito al citato occultamento del danno, viene specificato che tale occultamento deve essere stato realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 6];

- viene introdotto il comma 4-*bis* che stabilisce che chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 7];

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in materia di controllo della Corte dei conti, vengono disposti i seguenti interventi:

- al comma 1, che elenca gli atti non aventi forza di legge sui cui si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, alla lettera *g*), laddove vengono indicati i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, viene fatto riferimento non più all'appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi, ma all'appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 [articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1];
- viene introdotto il comma 1-*ter*, che prevede che il controllo preventivo di legittimità sugli affidamenti sopra soglia di cui alla predetta lettera *g*), in relazione all'attuazione del PNRR e del PNC, è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale; l'atto si dà per registrato, alla scadenza dei termini, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità per colpa grave; il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata [articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, cpv. 1-*ter*];
- viene introdotto il comma 1-*quater* che prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture,

attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 [articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2), cpv. 1-*quater*];

- viene introdotto il comma 1-*quinquies* che riconosce la medesima facoltà di cui al comma 1-*quater* a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. In tali casi si applicano le previsioni speciali sul controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1-*ter* [articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2), cpv. 1-*quinquies*].
- al comma 2, che prevede, tra l'altro, che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento, si stabilisce che, una volta che questi siano divenuti esecutivi (decorsi i trenta giorni entro i quali la sezione di controllo si pronuncia sulla loro conformità alla legge) gli stessi si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1 [articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 3].

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, recano modifiche agli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994, recanti, rispettivamente, azione di responsabilità e norme in materia di controllo della Corte dei conti.

In particolare, viene ridefinito il regime della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevedendo tra l'altro:

- l'introduzione della definizione di colpa grave [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1.1];
- l'ampliamento dei casi in cui la colpa grave è esclusa [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1.2 e lettera *b*), n. 3];
- la limitazione della responsabilità contabile al solo dolo, in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2];
- la fissazione di un limite al danno risarcibile pari ad un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato¹[articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 5, *cpv* 1-*octies*];

¹ Tale importo, comunque, non può essere superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al

- l'esclusione - con norma di interpretazione autentica del secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 - dell'estensione della responsabilità ai titolari degli organi politici per gli atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, visti o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 4];
- la previsione dell'obbligo, per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, di stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave [articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 7].

Tutto ciò considerato, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari che potrebbero determinarsi in conseguenza dell'impossibilità di acquisire entrate già iscritte in bilancio - ivi comprese quelle concernenti il rimborso delle spese legali - ovvero della possibilità di dover restituire somme già incassate, per effetto del presumibile mutamento dell'esito dei giudizi conseguente all'applicazione delle disposizioni in esame.

In particolare, dovrebbe essere chiarito, in primo luogo, se siano stati scontati in bilancio effetti di entrata in relazione ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, richiamati dalle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 6, posto che in tal caso si potrebbe determinare una riduzione degli introiti attesi iscritti in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni che ridefiniscono il regime della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio

In secondo luogo, dovrebbe essere chiarito quali siano gli effetti derivanti dalla norma di interpretazione autentica del secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di esclusione dell'estensione della responsabilità ai titolari degli organi politici, posto che tale norma, per la sua natura retroattiva, potrebbe verosimilmente incidere anche su somme già iscritte in bilancio a titolo di entrata o comportare la restituzione di somme già incassate.

Inoltre, dovrebbe essere chiarito se la disposizione che, modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, poiché collegata alle innovazioni introdotte in materia di esclusione della responsabilità per colpa grave dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente provvedimento, pur non rientrando tra le modifiche previste dalla medesima lettera *a*), sia da ritenersi comunque applicabile ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6. In questo quadro, pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 6, non solo alla lettera *a*) del comma 1, ma anche al numero 3 della successiva lettera *b*).

Infine, per quanto riguarda la disposizione che prevede l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati da colpa grave, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in merito ai possibili effetti di minore entrata derivanti dalla disposizione. Infatti, l'introduzione del predetto obbligo, appare suscettibile di determinare a carico del soggetto interessato un nuovo onere, relativo alla corresponsione del premio di assicurazione che, essendo obbligatorio e direttamente collegato allo svolgimento dell'attività lavorativa, dovrebbe risultare fiscalmente deducibile per i lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del TUIR.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del TUIR, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 2

Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

Le norme attribuiscono alla sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, la competenza consultiva in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgono la medesima funzione consultiva su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali (articolo 2, comma 1);

La norma precisa che i pareri sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere entro il suddetto termine, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui sopra, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione (articolo 2, comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti e alle Sezioni regionali della Corte stessa una competenza consultiva in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. L'attività consultiva è svolta dalla Sezione centrale della Corte dei conti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, e dalle Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la menzionata attività consultiva possa essere svolta dalla Corte dei conti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La richiesta appare necessaria in considerazione del fatto che, da un lato, le richieste di parere

rivolte alla Corte da parte degli enti interessati, per effetto della disposizione in esame, potrebbero essere non trascurabili, giacché la norma prevede che sia esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, dall'altro, l'eventuale carenza delle occorrenti risorse volte a consentire alla Corte dei conti di rispondere entro i termini prescritti alle richieste di parere, potrebbe comportare effetti significativi dal punto di vista giurisprudenziale, posto che, qualora il parere non sia reso, entro il termine di trenta giorni, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

ARTICOLO 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa (articolo 3, comma 1).

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

- organizzare la Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte [lettera a)];
- organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri [lettera c)]:
 - 1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;
 - 2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;
 - 3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

- articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede [lettera d)];
- disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, prevedendo in questo quadro che il procuratore generale possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale [lettera e), n. 1)];
- stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; [lettera f)];
- regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria lettera g)];
- stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali le funzioni consultiva e di controllo e le funzioni di coordinamento della procura generale; [lettera i)];
- introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero [lettera n)];
- disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, prevedendo che questo sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese [lettera p)];
- apportare modifiche al codice della giustizia contabile al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali [lettera r)].

Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. (comma 3, terzo periodo).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei citati principi e criteri direttivi e della menzionata procedura (comma 5).

Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo. (comma 6).

Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega in esame sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r) determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 (euro 2.000.000 a decorrere dal 2026) i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 8).

Ai fini dello stanziamento delle predette risorse è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 9).

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame delega il Governo ad adottare² uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti e in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di

² Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa (comma 1). I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi specificamente individuati al comma 2 del medesimo articolo. Dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7). Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega in esame sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi adottati, in attuazione del comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)*, *i)* e *p)* e *r)*, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse della spesa autorizzata al comma 9 (euro 2.000.000 a decorrere dal 2026) i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 8).

Si prevede altresì, con disposizione immediatamente precettiva, che, nelle more dell'attuazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera *c)*, il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo. (comma 6).

Ciò stante, in merito alla delega, non si formulano osservazioni, posto che, in considerazione della complessità della materia trattata, gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione saranno determinabili solo all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo, fermo restando che, qualora il vincolo di invarianza finanziaria di cui al comma 7 non possa essere rispettato, i decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse già autorizzate (euro 2.000.000 a decorrere dal 2026) potranno essere adottati, solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti

risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione della Corte e dei suoi presidi territoriali nelle more dell'attuazione del menzionato principio e criterio direttivo di cui alla lettera c), considerato che la disposizione in esame sembrerebbe funzionale a garantire che l'organizzazione della Corte dei conti e dei suoi presidi territoriali risulti coerente con lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo, quali risultanti dalle innovazioni legislative introdotte dal presente provvedimento, si rileva la necessità, come già segnalato in merito all'articolo 2, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la predetta organizzazione possa essere garantita ad invarianza di risorse fin dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fermo restando che le risorse di cui al comma 9 non appaiono utilizzabili a tali fini in quanto stanziare solo a partire dall'anno 2026 e finalizzate esclusivamente all'attuazione della delega in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 recano un'articolata disciplina dei profili finanziari connessi all'attuazione delle deleghe conferite dal medesimo articolo 3 in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, individuando una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria delle medesime deleghe.

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi previsti dal medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fermo restando quanto previsto in via generale dal comma 7, il comma 8 disciplina la copertura finanziaria dei decreti legislativi volti all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma

2, lettere *a), c), d), g), i), p)* e *r)* dell'articolo in esame prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali.

Il predetto meccanismo prevede, in prima battuta, il ricorso a modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo o, qualora il ricorso a tale meccanismo non risulti sufficiente a far fronte agli eventuali oneri, il ricorso alle risorse di cui all'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9.

Tale ultima disposizione autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata all'attuazione dei richiamati principi e criteri direttivi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, qualora anche l'utilizzo delle risorse stanziato dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 non risulti sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi volti all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere *a), c), d), g), i), p)* e *r)* dell'articolo in esame, il secondo periodo del comma 8 rinvia alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale i decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A fronte di tale articolato meccanismo di copertura, il comma 8, primo periodo, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo in esame sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Ciò posto, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che il meccanismo di copertura previsto dalla disposizione in esame appare per molti versi analogo a quello adottato per l'attuazione di deleghe che si caratterizzano per la complessità della materia trattata.

Come è noto, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nell'affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, prevede altresì che, nei casi in cui, in sede di conferimento della

delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. In tal caso, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene agli analoghi meccanismi di copertura previsti da precedenti provvedimenti, si richiamano in primo luogo le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023). Ai sensi di tale previsione, ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21, che non trovino compensazione all'interno dei decreti legislativi o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della riforma fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge delega, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri³.

In termini analoghi, nell'ambito delle leggi di delegazione europea⁴, si prevede che alla copertura delle spese o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe conferite, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41 -*bis* della legge n. 234 del 2012 e che, anche qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 reca le occorrenti disponibilità finanziarie. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

Le norme prevedono che, fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'articolo 1 della presente

³ Un meccanismo analogo era stato, peraltro, previsto nella XVIII legislatura anche dall'articolo 10 del disegno di legge C. 3343, recante un'ampia delega per la riforma fiscale, che fu approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 e non concluse poi il proprio *iter* parlamentare.

⁴ Si veda, da ultimo, l'articolo 1, comma 3, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023".

legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento.

In proposito, fermo restando quanto rilevato in precedenza in merito all'articolo 1, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione, nel prevedere l'applicazione della citata sanzione, fa salvo comunque l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

Le norme prevedono che il limite alla misura della rivalsa proponibile nei confronti dei magistrati, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, corrispondente alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, sia applicabile anche nei confronti degli avvocati e dei procuratori dello Stato, con riguardo specifico alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge n. 20 del 1994. La disposizione precisa che la suddetta prescrizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il limite alla misura della rivalsa proponibile nei confronti dei magistrati, ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, corrispondente alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, sia applicabile anche nei confronti degli avvocati e dei procuratori dello Stato, con riguardo specifico alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei Conti ai sensi della legge n. 20 del 1994. Viene precisato che la suddetta prescrizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

In proposito, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dalla norma in esame, per effetto dell'applicazione del citato limite, in conseguenza del venir meno di introiti già scontati a bilancio o della necessità di dover restituire somme già incassate, soprattutto in relazione ai procedimenti già definiti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sia stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

ARTICOLO 6

Disposizioni transitorie

Le norme prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), recanti modifiche all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di azione di responsabilità, si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), recanti modifiche all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di azione di responsabilità, ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

In proposito, si rinvia alle osservazioni formulate con riguardo all'articolo 1.